

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 20, COMMA
3, D.LGS 18/08/2021 N. 175 E S.M.I.- RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
ALLA DATA DEL 31.12.2022.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune di Moncenisio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Considerato che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2 del Testo Unico S.P.;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2 T.U.S.P.;
- 3) Previste dall'art. 20, co. 2 del TUSP:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co. 7 del Dlgs 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Visto altresì l'art. 26 comma 5 del D.Lgs n. 175/2016 ai sensi del quale, nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle schede in calce alla presente deliberazione, composto dalle schede redatte sul modello standard predisposte dal MEF, nel quale sono indicate le partecipazioni societarie del Comune;

Ricordato che dal "Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e

s.m.i. "; quale si evince che risultano da mantenere le seguenti partecipazioni:

- SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.;
- ACSEL S.p.A.;

Atteso, pertanto, che le Società oggetto di revisione svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che sulla presente deliberazione sono stati rilasciati gli allegati pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio interessato;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Moncenisio alla data del 31 dicembre 2022 come risulta dall'allegata "Revisione periodica delle partecipazioni anno 2022, ex art. 20 D.Lgs. 175/2016";
2. Di confermare le seguenti partecipazioni dirette, da mantenere senza necessità di alcun piano di razionalizzazione, come da motivazioni desumibili nella relazione tecnica:
 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
 - ACSEL S.p.A.;
3. Di dare atto infine che non sussistono società per le quali sia necessario prevedere alienazione o aggregazioni anche mediante fusione.

SCHEDA N. 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA NELLA ACSEL SPA FORMA

GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MONCENISIO: 25 quote su totale di 120.000, pari al 0,02083 % del capitale sociale

OGGETTO SOCIALE: La società svolge attività di Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili, attività di nettezza urbana, pulizia, spazzamento meccanizzato; opera con affidamento diretto in house nell'ambito della gestione dei rifiuti solidi urbani relativi al territorio dei comuni proprietari, e rientra nella casistica di cui all'articolo 4 comma 2) lettera d) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.e i. producendo beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni.

SITUAZIONE DELLA SOCIETA' RISPETTO AI CASI PER I QUALI OCCORRE ADOTTARE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE:

La società non rientra in alcuna della casistiche previste dall'articolo 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 per le quali è prevista l'adozione di piani di razionalizzazione, come da scheda di rilevazione trasmessa dalla Società al Comune di Moncenisio.

ESITO DELLA RICOGNIZIONE: Risultano rispettati tutti i requisiti di legge per la conservazione dal parte del Comune di Moncenisio della partecipazione nella società.

SCHEDA N. 2

SCHEDA DI RILEVAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA NELLA SOCIETA' SMAT S.P.A. FORMA

GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MONCENISIO: 1 azione, del valore di euro 64,55, pari allo 0,00002 % del capitale sociale

OGGETTO SOCIALE: La Società produce il servizio idrico integrato, un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo sulla base di un ambito territoriale ottimale ATO 3 Torinese definito dalla Regione Piemonte con le Leggi Regionali n. 13/97 e 7/2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La società opera con un affidamento in house providing e pertanto realizza oltre l'80% delle attività a favore dei 292 Comuni soci, con affidamento in vigore sino al 31 Dicembre 2033. La società rientra pertanto nella casistica di cui all'articolo 4 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016 producendo un servizio di interesse generale.

SITUAZIONE DELLA SOCIETA' RISPETTO AI CASI PER I QUALI OCCORRE ADOTTARE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE:

La società non rientra in alcuna delle casistiche previste dall'articolo 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 per le quali è prevista l'adozione di piani di razionalizzazione, come da scheda di rilevazione trasmessa dalla società al Comune di Moncenisio.

ESITO DELLA RICOGNIZIONE: Risultano rispettati tutti i requisiti di legge per la conservazione dal parte del Comune di Moncenisio della partecipazione nella società.